

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 359)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MEDICI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

e col **Ministro delle Finanze**

(Valsecchi)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 1972

Ratifica ed esecuzione di un Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 con Scambio di Note e di una Convenzione monetaria, conclusi a Roma il 10 settembre 1971 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino

ONOREVOLI SENATORI. — Il 10 settembre 1971 sono stati conclusi a Roma fra l'Italia e San Marino un Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, con Scambio di Note, e una Convenzione monetaria.

Il secondo capoverso dell'articolo 1 della Convenzione del 1939 — « La Repubblica di San Marino, nella certezza che non le verrà mai meno l'amicizia protettrice di S. M. il Re d'Italia per la conservazione della sua antichissima libertà e indipendenza, dichiara che non accetterà quella di nessun'altra

potenza » — è stato modificato in: « La Repubblica di San Marino riconferma la sua neutralità ed esprime la certezza che non le verranno mai meno la più viva amicizia e la più ampia cooperazione della Repubblica italiana per la conservazione della sua antichissima libertà e indipendenza. In questo intento il Governo italiano ed il Governo sammarinese procederanno a regolari consultazioni sui problemi di comune interesse ». Anche se l'atteggiamento dell'Italia verso la Repubblica di San Marino, sempre improntato al pieno rispetto da parte del-

l'Italia della sovranità sammarinese, è stato ribadito tra l'altro da numerose dichiarazioni in tal senso effettuate in sede parlamentare, si è ritenuto di comune accordo di procedere alla revisione di cui sopra, per evitare ogni possibilità di interpretazione estensiva del concetto di amicizia protettrice come formulato nell'articolo 1 della Convenzione del 1939.

La Convenzione del 31 marzo 1939 era già stata modificata da vari altri Accordi aggiuntivi, in base ai quali l'Italia si impegnava, a fronte della rinuncia da parte della Repubblica di San Marino all'esercizio di alcune prerogative sovrane, a determinate concessioni, fra cui la corresponsione di un canone finanziario annuo di un miliardo e 200 milioni e la fornitura di certuni quantitativi di tabacco e sale a prezzo di costo.

L'Italia dava sempre prova di sollecita sensibilità per i problemi economici della piccola ed antichissima Repubblica, esaminando con particolare comprensione le richieste di volta in volta da quella avanzate e dimostrando concretamente di tenere in gran conto l'amicizia e il rafforzamento della collaborazione tra i due Paesi.

Nel settembre 1970 il Governo di San Marino faceva presente che le ripercussioni derivanti dalle misure anticongiunturali italiane di cui al decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621, sull'economia della piccola Repubblica risultavano particolarmente gravi ed avanzava la richiesta di corresponsione di una addizionale del canone versato dall'Italia con decorrenza analoga a quella dei maggiori aggravii fiscali italiani, per compensare il danno subito.

Nello stesso tempo il Governo di San Marino avanzava le seguenti ulteriori richieste:

la conclusione di una Convenzione monetaria che consentisse a San Marino la coniazione di monete d'argento e metallo vile a somiglianza di quella tra l'Italia e la Santa Sede;

la concessione a San Marino di una « zona franca » in territorio italiano o, in alternativa, l'assegnazione di un contingente annuale di benzina a prezzo di costo, con impegno sammarinese a rivenderlo agli stessi prezzi praticati in Italia (sistema già in atto per i tabacchi ed il sale);

ammissione degli operatori agricoli di San Marino ai benefici concessi agli agricoltori italiani, in relazione al sistema di provvidenze in vigore nei Paesi CEE;

aumento del contingente di sale bianco a prezzo di costo da 150 mila Kg. a 250 mila Kg. annui.

Al termine di un esauriente ed accurato esame delle richieste sammarinesi, da parte italiana, si è riconosciuta l'opportunità di accoglierle nei limiti del possibile, tenuto conto in primo luogo dei particolari rapporti esistenti tra i due Paesi e della necessità di assicurarne il positivo sviluppo, ed in secondo luogo dell'effettiva incidenza sull'economia sammarinese delle misure anticongiunturali italiane previste dal decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621.

Con l'Accordo aggiuntivo firmato il 10 settembre 1971 da parte italiana sono stati presi i seguenti impegni:

a) aumento del canone annuo da un miliardo e 200 milioni a due miliardi di lire;

b) aumento del contingente di sale bianco a prezzo di costo da 150 mila a 250 mila Kg. annui.

In pari data è stata altresì firmata una Convenzione monetaria che permetterà alla Repubblica di San Marino di emettere, a cura della Zecca italiana, monete d'argento e di metallo vile fino ad un importo massimo annuo pari a 200 milioni di lire. La coniazione di monete d'oro era già prevista dai precedenti Accordi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, conclusi a Roma il 10 settembre 1971:

a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 con Scambio di Note;

b) Convenzione monetaria.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo 2 dell'Accordo aggiuntivo e all'articolo 8 della Convenzione monetaria.

Art. 3.

All'onere complessivo di lire 1.800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1972 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 800 milioni relativo all'anno finanziario 1973 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

ACCORDO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI AMICIZIA E DI BUON VICINATO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO DEL 31 MARZO 1939 E SCAMBIO DI NOTE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, avendo deciso di modificare alcuni articoli della Convenzione di amicizia e di buon vicinato conclusa a Roma il 31 marzo 1939,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e

LA REGGENZA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

hanno nominato rispettivamente loro Plenipotenziari:

S.E. l'on. prof. Aldo MORO, Ministro per gli affari esteri,

S.E. l'avv. prof. Federico BIGI, Segretario di Stato per gli affari esteri,

i quali, dopo essersi scambiati i Pieni poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Gli articoli 1, 47, 49 e 52 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, quali risultano modificati dagli Accordi aggiuntivi del 29 aprile 1953, del 20 dicembre 1960 e del 6 marzo 1968, sono modificati come segue:

Art. 1 — Le relazioni fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino saranno ispirate a sentimenti di perpetua amicizia e di buon vicinato.

La Repubblica di San Marino riconferma la sua neutralità ed esprime la certezza che non le verranno mai meno la più viva amicizia e la più ampia cooperazione della Repubblica italiana per la conservazione della sua antichissima libertà e indipendenza. In questo intento il Governo italiano ed il Governo sammarinese procederanno a regolari consultazioni sui problemi di comune interesse.

Art. 47 — Il terzo periodo del n. 1 è sostituito dal seguente:

I due Stati regoleranno con apposita Convenzione la coniazione in monete in metallo diverso dall'oro che venisse concordata in deroga a quanto sopra stabilito. Anche per tale coniazione il Governo della Repubblica di San Marino si impegna a servirsi unicamente e in ogni caso della Zecca italiana.

Art. 49 — Primo comma:

Il Governo italiano somministrerà al Governo della Repubblica di San Marino, a richiesta di questo, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un quantitativo di sale bianco non eccedente i 250.000 kg. annui, ad un prezzo ragguagliato al costo medio dell'anno precedente.

Art. 52 — Primo comma:

In corrispettivo delle rinunce fatte dal Governo della Repubblica di San Marino negli articoli 44, primo comma, 45, primo comma, e 47, nn. 1, 2, 3 e 4, il Governo stesso riceverà dal Governo della Repubblica italiana, in esenzione di qualsiasi imposta o tassa, comprese quelle di bollo e di quietanza, la somma di due miliardi di lire annue, a partire dal 1° ottobre 1970.

Articolo 2

Il presente Accordo sarà sottoposto a ratifica.

Esso entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica che avrà luogo al più presto possibile.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato il presente Accordo.

FATTO in Roma, in duplice originale, il giorno 10 del mese di settembre dell'anno millenovecentosettantuno.

Per la Repubblica italiana

Aldo MORO

Per la Repubblica di San Marino

BIGI

SCAMBIO DI NOTE

Roma, 10 settembre 1971

Signor Ministro,

a termini dell'articolo 1 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato tra San Marino e l'Italia, conclusa a Roma il 31 marzo 1939, quale risulta modificato a seguito dell'Accordo aggiuntivo firmato a Roma in data odierna, è stato stabilito — nell'intento di assicurare la più ampia cooperazione tra i due Stati — che il Governo italiano ed il Governo sammarinese procederanno a regolari consultazioni sui problemi di comune interesse.

Affinché l'iniziativa possa esplicare la sua funzione ed inserirsi efficacemente nel sistema di fiduciosi e fecondi rapporti tra i due Stati, il Governo della Repubblica di San Marino propone l'istituzione di una Commissione mista della quale siano chiamati a far parte funzionari ed esperti nominati rispettivamente dai due Governi, con il compito di esaminare in periodiche riunioni, da tenersi alternativamente a San Marino e a Roma, i problemi di comune interesse e proporre adeguate soluzioni per ulteriori e più opportune decisioni nelle sedi competenti.

Se il Governo italiano concorda su quanto precede, la presente lettera e quella di assenso che Vostra Eccellenza vorrà indirizzarmi costituiranno un accordo in materia tra i due Stati.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

BIGI

S.E. l'on. prof. Aldo MORO

Ministro per gli affari esteri

Roma, 10 settembre 1971

Signor Segretario di Stato,

ho l'onore di accusare ricezione della lettera di Vostra Eccellenza in data odierna così concepita:

« A termini dell'articolo 1 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato tra San Marino e l'Italia, conclusa a Roma il 31 marzo 1939, quale risulta modificato a seguito dell'Accordo aggiuntivo firmato a Roma in data odierna, è stato stabilito — nell'intento di assicurare la più ampia cooperazione tra i due Stati — che il Governo italiano ed il Governo sammarinese procederanno a regolari consultazioni sui problemi di comune interesse.

Affinché l'iniziativa possa esplicare la sua funzione ed inserirsi efficacemente nel sistema di fiduciosi e fecondi rapporti tra i due Stati, il Governo della Repubblica di San Marino propone l'istituzione di una Commissione mista della quale siano chiamati a far parte funzionari ed esperti nominati rispettivamente dai due Governi, con il compito di esaminare in periodiche riunioni, da tenersi alternativamente a San Marino e a Roma, i problemi di comune interesse e proporre adeguate soluzioni per le ulteriori e più opportune decisioni nelle sedi competenti.

Se il Governo italiano concorda su quanto precede, la presente lettera e quella di assenso che Vostra Eccellenza vorrà indirizzarmi costituiranno un accordo in materia tra i due Stati ».

Al riguardo, ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo italiano concorda con quanto precede.

Voglia accogliere, Signor Segretario di Stato, gli atti della mia più alta considerazione.

Aldo MORO

S.E. prof. avv. Federico BIGI

*Segretario di Stato per gli affari esteri
della Repubblica di San Marino*

CONVENZIONE MONETARIA FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, avendo considerato l'opportunità di stipulare una Convenzione monetaria sulla base di quanto stabilito nell'articolo 47 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato conclusa a Roma il 31 marzo 1939, quale risulta modificato dagli Accordi aggiuntivi alla Convenzione stessa conclusi il 29 aprile 1953 ed in data odierna,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e

LA REGGENZA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

hanno nominato rispettivamente loro Plenipotenziari:

S.E. l'on. prof. Aldo MORO, Ministro per gli affari esteri,

S.E. l'avv. prof. Federico BIGI, Segretario di Stato per gli affari esteri,

i quali, dopo essersi scambiati i Pieni poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

La Repubblica italiana mette a disposizione della Repubblica di San Marino la Zecca di Roma per la coniazione delle sue monete secondo le modalità della presente Convenzione.

La Repubblica di San Marino si impegna da parte sua a servirsi a tal fine esclusivamente della Zecca di Roma, rimborsando a questa le spese relative al valore dei metalli ed alla coniazione stessa.

Articolo 2

Le monete, nei valori che la Repubblica di San Marino intenda coniare, saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi.

Articolo 3

Le monete di ciascuno dei due Stati avranno, nel territorio dell'altro, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti tra i privati ed in quelli con le pubbliche casse.

Articolo 4

Ciascuno dei due Governi avrà facoltà di domandare il cambio, in valuta italiana, delle monete sammarinesi che si accumulassero nelle casse dello Stato italiano.

Articolo 5

La coniazione delle monete d'oro potrà essere fatta per valore illimitato.

Il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro non potrà eccedere ogni anno la somma complessiva di duecento milioni di lire italiane e, comunque, il quantitativo di pezzi coniatati non potrà superare i venti milioni.

L'emissione del primo contingente di monete si intende riferita al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1972.

Articolo 6

Saranno presi speciali accordi per il caso che una moneta fosse dall'una o dall'altra Parte dichiarata fuori corso, e ciò per reciprocità sia dell'estensione del provvedimento, sia del trattamento da fare al corrispondente taglio di moneta dell'altra Parte.

Articolo 7

Ciascuno dei due Stati si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete dell'altro Stato che si perpetrassero nel suo territorio.

Articolo 8

La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. Essa resterà in vigore per dieci anni salva la facoltà per ciascuna delle Parti di denunciarla con preavviso di sei mesi.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO in Roma, in duplice originale, il giorno 10 del mese di settembre dell'anno millenovecentosettantuno.

Per la Repubblica italiana
Aldo MORO

Per la Repubblica di San Marino
BIGI